

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 14/09/2026 n. 1051

Settore II

2.2 - Area Economato, Impianti Termici, Provveditorato e Servizi Scolastici

2.2.3 - UO Impianti termici

OGGETTO: ACCORDO DI PARTENARIATO PUBBLICO EX ART. 5, COMMA 6, DEL D. LGS. N. 50/2016 TRA LA PROVINCIA DI ANCONA E LA SOCIETA' ANCONA SERVIZI S.P.A. (EX M&P MOBILITA' & PARCHEGGI S.P.A.) PER LO SVOLGIMENTO, FINO AL 31/12/2028, DELLE FUNZIONI DI ACCERTAMENTO E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI - CONGUAGLIO DI QUANTO DOVUTO A RISTORO DEL TOTALE DEI COSTI SOSTENUTI NELLA ANNUALITA' 2025.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che, per quanto previsto dalla vigente L.R. 20 aprile 2015, n. 19, recante *“Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici”*:

- la competenza per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici degli edifici di cui agli artt. 7 ed 8, nonché per la gestione della sezione provinciale del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici degli edifici (CURMIT) di cui all'art. 12, è della Provincia, individuata ai sensi dell'art. 2, comma 1, come Autorità competente nei Comuni del territorio provinciale fino a 40.000 abitanti;
- l'Autorità competente, ai sensi dell'art. 2, comma 3, può svolgere le attività direttamente con proprio personale o affidare il servizio ad un organismo esterno avente le caratteristiche riportate nell'Allegato C del D.P.R. n. 74/2013 (c.d. “soggetto esecutore”);
- tutte le attività sono interamente finanziate dagli acquisti dei segni identificativi (c.d. “bollini”) di cui all'art. 11, effettuati dai manutentori attraverso la piattaforma regionale Mpay, i cui introiti sono espressamente finalizzati a coprire i costi degli accertamenti e delle ispezioni, nonché per l'implementazione del CURMIT e per l'informazione su contenuti e finalità della normativa regionale di settore;

DATO ATTO che a decorrere dal 1° gennaio 2021 la Provincia di Ancona provvede ad introitare direttamente dalla Regione Marche la quota di propria spettanza (90%) delle

risorse provenienti dai segni identificativi, nell'ambito della procedura interamente telematica di cui al paragrafo che precede;

CONSIDERATO che:

- la Provincia di Ancona, per il territorio di competenza come sopra descritto, ha stipulato con la M&P Mobilità & Parcheggi S.p.A. (P.IVA/C.F.: 02150990428), società unipersonale con sede legale in Ancona in via Mamiani n. 76, soggetta alla direzione e coordinamento del socio unico Comune di Ancona, un Accordo in regime di c.d. "partenariato pubblico – pubblico" ex art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, per effetto del quale la predetta società svolgerà fino al 31/12/2028 le funzioni di soggetto esecutore, in coordinamento con la Provincia stessa;
- la condotta e i rapporti finanziari tra le parti in sede di esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo di partenariato sono regolamentati da uno specifico Disciplinare di esercizio;
- i testi sottoscritti digitalmente dell'accordo e del relativo disciplinare, i cui schemi erano stati entrambi approvati per la Provincia con Deliberazione di Consiglio n. 11 del 29/03/2022 e per la M&P con decisione dell'Assemblea dei soci del 08/04/2022, sono stati acquisiti al registro interno degli atti del Settore IV (repertorio n. 28/2022, protocollo provinciale n. 12976 del 20/04/2022);

RICHIAMATO integralmente il contenuto dei su richiamati atti, e in particolare il Capo II – Gestione finanziaria (artt. 11, 12 e 13) del Disciplinare di esercizio;

VISTA la nota prot. n. 2037 del 20/09/2022, acquisita in pari data al protocollo provinciale al n. 31720, con cui la società M&P ha comunicato l'esaurimento della dotazione finanziaria residua di cui all'art. 11, comma 4, del Disciplinare di esercizio nella propria disponibilità, ricorrendo pertanto le condizioni per procedere al successivo ristoro dei costi sostenuti in via ordinaria, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del disciplinare stesso;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 394 del 28/03/2024 di questo Settore con cui si è preso atto di quanto comunicato nella nota acquisita al protocollo provinciale al n. 10946 del 26/03/2024, ovvero della intervenuta variazione della denominazione della società "M&P Mobilità & Parcheggi S.p.A." in "Ancona Servizi S.p.A." e delle modifiche al relativo statuto, restando invariate tutte le altre componenti della ragione sociale, in esecuzione di quanto deliberato dal socio unico Comune di Ancona con Atto del Consiglio n. 9 del 21/02/2024 e successivamente dall'assemblea della società M&P Mobilità & Parcheggi S.p.A. del 13/03/2024;

DATO ATTO che restano invariate le condizioni richieste a presupposto dell'Accordo di partenariato pubblico in oggetto, deliberato con Atto del Consiglio provinciale n. 11 del 29/03/2022, attualmente rinvenibili all'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023;

RITENUTO, per quanto sopra, che ogni riferimento alla società “M&P Mobilità & Parcheggi S.p.A.” presente nei richiamati atti, ovvero l’Accordo di partenariato e il Disciplinare d’esercizio, nonché la nota acquisita al protocollo provinciale al n. 33749 del 10/10/2022 (comunicazione da parte della società M&P delle proprie coordinate bancarie per il ristoro dei costi sostenuti), debba intendersi sostituito con la nuova denominazione assunta dalla società stessa di “Ancona Servizi S.p.A.”;

RICHIAMATE, in riferimento all’annualità 2025, le precedenti Determinazioni dirigenziali del Settore IV:

- n. 334 del 15/03/2024, con cui si è provveduto ad impegnare risorse a favore della società M&P nella misura di € 60.000,00 a copertura dei costi relativi al I trimestre 2025 (terza tranche di finanziamento);
- n. 374 del 20/03/2025, con cui si è provveduto ad impegnare risorse a favore della società Ancona Servizi (ex M&P) nella misura di € 180.000,00 a copertura dei costi relativi al II, III e IV trimestre 2025 (quarta tranche di finanziamento);

DATO ATTO che le predette somme, nella misura complessiva di € 240.000,00, sono state regolarmente corrisposte al soggetto esecutore quale ristoro dei costi sostenuti dallo stesso in forza del richiamato Accordo di partenariato 2022-2028 e nel rispetto della tempistica stabilita all’art. 13, comma 2, del disciplinare stesso, secondo cui *“La Provincia provvederà al ristoro dei costi sostenuti, liquidando entro i primi 15 giorni lavorativi di ogni trimestre una somma forfettaria pari a 60.000 euro a partire dall’esaurimento della dotazione finanziaria utilizzabile dalla M&P di cui all’art. 11, comma 4, del presente disciplinare”*;

CONSIDERATO che, ai sensi del successivo comma 3, l’eventuale conguaglio di quanto dovuto a ristoro del totale dei costi sostenuti, avverrà annualmente in occasione dell’invio del *“Rendiconto annuale dei costi sostenuti”*, in conseguenza dell’approvazione del bilancio consuntivo della società M&P, fatto salvo quanto previsto al comma 6;

VISTA la nota prot. n. 1581 del 14/07/2026, acquisita in pari data al protocollo provinciale al n. 25738, con cui la società Ancona Servizi ha trasmesso il *“Rendiconto annuale dei costi sostenuti”* nell’annualità 2025 secondo quanto previsto all’art. 13, comma 1, lettera b) del richiamato disciplinare;

RITENUTE congruo il contenuto del richiamato rendiconto, da cui si evince che i costi sostenuti dalla società Ancona Servizi quale soggetto esecutore nell’intera annualità 2025 per lo svolgimento delle attività previste dal disciplinare, attribuibili alla Provincia di Ancona e suddivisi nelle tre tipologie indicate all’art. 12, comma 2 dello stesso, ammontano complessivamente ad € 286.276,49;

CONSIDERATO che, al netto della somma complessiva di € 240.000,00 a copertura forfettaria dei costi relativi al I, II, III e IV trimestre dell’anno 2025, già liquidata alla società Ancona Servizi, restano € 46.276,49 a credito di quest’ultima;

EVIDENZIATO che la società Ancona Servizi, nell'ambito dell'accordo in oggetto, svolge le proprie funzioni esclusivamente in base alle risorse finanziarie messe a disposizione dalla Provincia, derivanti a loro volta dai proventi dell'acquisto dei summenzionati segni identificativi da parte dei manutentori;

RITENUTO pertanto necessario provvedere ad impegnare la somma di € 46.276,49 a favore della società Ancona Servizi a *"conguaglio di quanto dovuto a ristoro del totale dei costi sostenuti"* nel corso dell'annualità 2025 in forza del vigente Accordo di partenariato;

VISTE le seguenti deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- n. 36 del 09/10/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028;
- n. 54 del 09/12/2025 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. 2026-2028;
- n. 58 del 16/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario triennale 2026-2028, modificato da ultimo, in via d'urgenza, con decreto presidenziale n. 137 del 03/09/2026;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia n. 3 del 13/01/2026 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028, aggiornato da ultimo con decreto presidenziale n. 138 del 03/09/2026;

ACCERTATA l'esistenza della copertura finanziaria dell'impegno di spesa da assumere con il presente atto a valere sul capitolo 10309020001/0 "Servizi relativi al controllo degli impianti termici" del P.E.G. 2026-2028 – esercizio 2026;

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Provincia n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato affidato al Dott. Fabrizio Basso, dirigente di ruolo della Provincia di Ancona, l'incarico dirigenziale ad interim del Settore II;

ATTESO che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Antonella Fuselli, titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area 2.2 "Economato, Impianti Termici, Provveditorato e Servizi Scolastici" del Settore II, conferito con Determinazione dirigenziale n. 1778 del 22/12/2025, a far data dal 01/01/2026 e fino al 31/12/2027, con delega di parte delle funzioni dirigenziali ivi indicate;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del responsabile del procedimento e del Dirigente responsabile;

VISTI:

- l'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.);
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'Ente, come da ultimo modificato con decreto presidenziale n. 131 del 14/11/2025;
- il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 36 del 29/12/2020, come modificato e integrato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 20/05/2021 e da ultimo con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 30/10/2024;

VISTO che il presente atto è soggetto alle norme sulla trasparenza di cui all'art. 23 del D. Dlgs. n. 33/2013;

DETERMINA

- I. di provvedere, per le motivazioni riportate in narrativa, integralmente richiamate a giustificazione del presente atto, ad impegnare le risorse necessarie a *“conguaglio di quanto dovuto a ristoro del totale dei costi sostenuti”* nel corso dell'annualità 2025 dalla società Ancona Servizi S.p.A. (ex M&P Mobilità & Parcheggi S.p.A.), con sede legale in Ancona in via Mamiani n. 76, con cui la Provincia di Ancona ha stipulato un Accordo in regime di c.d. “partenariato pubblico – pubblico” ex art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, per effetto del quale la predetta società svolgerà fino al 31/12/2028 le funzioni di soggetto esecutore ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.R. n. 19/2015 in materia di accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici, in coordinamento con la Provincia stessa;
- II. di assumere ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, a copertura degli oneri conseguenti al presente atto e in considerazione della sua esigibilità, un impegno di spesa di **€ 46.276,49** a favore della società **Ancona Servizi S.p.A. (P.IVA/C.F.: 02150990428)** al capitolo **10309020001/0** “Servizi relativi al controllo degli impianti termici” del P.E.G. 2026-2028 – esercizio finanziario 2026, sul quale costituisce vincolo definitivo e che presenta la necessaria disponibilità;
- III. di dare atto che non risulta necessario acquisire il CIG, stante che l'Accordo di partenariato di cui trattasi non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii., poiché concluso esclusivamente tra due amministrazioni aggiudicatrici che stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, rientrando peraltro nella fattispecie di esclusione inerente *“il trasferimento di fondi da*

parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la copertura dei costi relativi alle attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege” (rif. par. 2.5 “Tracciabilità tra soggetti pubblici” della Determinazione AVCP n. 4 del 07/07/2011, da ultimo aggiornata con Delibera ANAC n. 585 del 19/12/2023);

- IV. di dare inoltre atto che la società Ancona Servizi S.p.A., in qualità di soggetto esecutore e nell’ambito del richiamato Accordo di partenariato, svolge le proprie funzioni esclusivamente in base alle risorse finanziarie messe a disposizione dalla Provincia, derivanti a loro volta dai proventi dell’acquisto da parte dei manutentori dei segni identificativi (c.d. “bollini”) di cui all’art. 11 della L.R. n. 19/2015;
- V. di dare altresì atto che quanto sopra viene disposto in osservanza dell’art. 13 del Disciplinare di esercizio che regola la condotta e i rapporti finanziari tra le parti, secondo cui (comma 2) *“La Provincia provvederà al ristoro dei costi sostenuti, liquidando entro i primi 15 giorni lavorativi di ogni trimestre una somma forfettaria pari a 60.000 euro a partire dall’esaurimento della dotazione finanziaria utilizzabile dalla M&P”* [leggasi ora Ancona Servizi] *“di cui all’art. 11, comma 4, del presente disciplinare”* e (comma 3) l’eventuale congruaggio di quanto dovuto a ristoro del totale dei costi sostenuti, avverrà annualmente in occasione dell’invio del *“Rendiconto annuale dei costi sostenuti”*, in conseguenza dell’approvazione del bilancio consuntivo della società Ancona Servizi, fatto salvo quanto previsto al comma 6;
- VI. di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
- VII. di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- VIII. di dare atto che il responsabile del procedimento, a norma dell’art. 5 della legge n. 241/1990, è la Dott.ssa Antonella Fuselli, titolare dell’incarico di Elevata Qualificazione dell’Area 2.2 “Economato, Impianti Termici, Provveditorato e Servizi Scolastici” del Settore II.

Ancona, 14/09/2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

BASSO FABRIZIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE (Istruttore): CARCONI IVANO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: FUSELLI ANTONELLA

Classificazione 09.07.04
Fascicolo 2020/18